



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice SBROLLINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2023**

Misure per il contrasto alla ludopatia e alle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede, al comma 1, l'inserimento dell'erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare il contrasto al gioco d'azzardo patologico, alla dipendenza e alle forme di ludopatia all'interno dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, definendone gli obiettivi perseguiti. Il medesimo articolo prevede l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo.

Il comma 3 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento di professionisti sanitari e assistenti sociali da destinare ai predetti servizi di sostegno. Il comma 4 stabilisce che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano erogino un contributo (fino a un massimo di 600 euro per persona) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 2 prevede la copertura finanziaria della presente legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla ludopatia)*

1. Al fine di contrastare il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i servizi di sostegno psicologico alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo patologico e alla ludopatia, allo scopo di assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

*a)* rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d'età, potenziando l'assistenza ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

*b)* potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d'azzardo;

*c)* potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d'azzardo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo patologico e alla ludopatia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e per le finalità di cui al comma 2, un contributo volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono altresì ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le risorse stanziare per le finalità di cui al presente comma.

## Art. 2.

*(Clausola di copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.





€ 1,00